



Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo
Tel: 034621422 – Fax: 034623854 – C.F. 00640710166
email: info@comune.piario.bg.it – pec: comune.piario.bg@halleycert.it

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FESTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22.12.2016

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18-ter della L.R. 6/2010, nonché delle linee guida di cui alla DGR X/5519, disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea di cui all'art. 72 L.R. 6/2010, anche in occasione delle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera g) della richiamata Legge Regionale.
2. Le seguenti disposizioni sono dettate dalla necessità di garantire opportuna trasparenza e corretta competizione con riferimento all'organizzazione delle fiere e delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all'Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi, di favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell'attrattività del territorio e di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti nell'ambito comunale.
3. Il presente Regolamento si applica anche alle fiere, così come definite all'art. 16 comma 2 lettera f) della L.R. 6/2010, che si realizzano sul territorio comunale, limitatamente al loro inserimento nell'elenco annuale delle Sagre e delle Fiere di cui all'art. 18-bis L.R. 6/2010.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
 - a. **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che si svolge su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
 - b. **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - c. **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - d. **manifestazioni storiche e di pregio**: sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee, organizzate sul territorio comunale, dotate di particolari caratteristiche di tradizione, storicità, contenuto culturale, coinvolgimento degli operatori economici locali o promozione delle produzioni alimentari e non alimentari locali.

Articolo 3

(Ufficio competente)

1. Ai fini del presente Regolamento il Comune individua come Ufficio competente, responsabile delle procedure indicate, il SUAP.

Articolo 4

(Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali)

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente Regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi.
2. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a TRE giorni consecutivi. Tale limite non viene applicato qualora la sagra preveda il coinvolgimento attivo degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, in forma singola o aggregata, nelle fasi di organizzazione della sagra stessa. Tale limite non viene applicato in occasione di manifestazioni occasionali o particolari ricorrenze, per le quali l'Amministrazione Comunale può rilasciare autorizzazione specifica, dietro verifica del rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi.

3. Tutte le sagre che si svolgono sul territorio comunale, comprese quelle organizzate dal Comune, devono inoltre:
 - a) essere iscritte nel “Calendario regionale delle fiere e delle sagre” di cui all’art. 18-*bis* della richiamata Legge Regionale, registrandosi secondo la procedura prevista dall’Art. 6 del presente Regolamento;
 - b) essere supportate da idonea assicurazione di responsabilità civile a copertura dei danni procurati alle cose o alle persone;
 - c) essere progettate prevedendo la presenza di adeguate aree destinate al parcheggio degli autoveicoli nonché di idonei servizi igienici, necessariamente garantendo l’accessibilità alla manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui vanno inoltre destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate;
 - d) essere predisposte per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti durante la manifestazione, nonché al relativo smaltimento al termine della stessa, oltre che alla pulizia dell’area di svolgimento;
 - e) osservare e rispettare le norme vigenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
4. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o su quella adiacente alla sagra, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nell’area, previo consenso degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% della superficie anzidetta.

Articolo 5

(Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio)

1. La Giunta Comunale, sentito l’Ufficio competente, stabilisce il programma delle sagre e fiere accompagnate da attività di temporanea somministrazione – eventualmente svolte anche su area privata aperta al pubblico – da inserire nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio.
2. Ai fini di tale decisione la Giunta Comunale può anche sentire, con finalità consultiva, l’organo di governo del Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone.
3. Gli eventi inseriti nel Registro di cui al comma 1, vengono ogni anno d’ufficio inseriti nel “calendario delle fiere e delle sagre” entro il 30 Novembre.
4. La Giunta Comunale ha facoltà, anche su proposta dell’Ufficio competente, di richiedere agli organizzatori degli eventi da inserire nel Registro di cui al comma 1 informazioni, chiarimenti o modifiche del programma di svolgimento di tali manifestazioni.
5. L’elenco degli eventi inseriti nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio viene comunicato all’organo di governo del Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone, o in subordine alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Articolo 6

(Zone sottoposte a tutela)

1. Il Comune individua le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all’articolo 72 della L.R. 6/2010 dev’essere assoggettata ad autorizzazione.

Articolo 7

(Istanza per lo svolgimento delle sagre)

1. Salvo che con riferimento alle sagre inserite nel Registro di cui all'Art. 5, l'iscrizione di una sagra nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) è subordinata alla presentazione di apposita istanza da rivolgere al Comune da parte dei soggetti che si propongono di organizzarla, avvalendosi del modello di cui all'allegato A del presente regolamento (*Modulo d'istanza per lo svolgimento di fiere, sagre o attività di somministrazione su area privata*). L'istanza deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del Comune o comunque fatte pervenire al protocollo del Comune da parte dei soggetti interessati.
2. L'istanza deve riportare, a pena d'inammissibilità:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti);
 - b) recapito telefonico o di posta elettronica degli organizzatori, nonché eventuale indirizzo web della manifestazione;
 - c) tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione;
 - d) denominazione, ubicazione e orari di svolgimento che si propongono per la manifestazione;
 - e) planimetria semplificata recante indicazione delle aree destinate ai parcheggi e ai servizi igienici, evidenziando le strutture da riservare ai soggetti diversamente abili con percorso accessibile, nonché il piano per la raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo smaltimento;
 - f) relazione previsionale di impatto acustico;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale.
3. L'istanza deve essere depositata entro il 30 Settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale che può, con espressa motivazione, suggerire modifiche e richiedere integrazioni delle domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi che – pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali – siano comunque considerati insostenibili.
4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici riconosciuti e ricompresi nell'elenco ufficiale dei Sapori Seriani, della cultura e dell'artigianato locale;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. Qualora un'istanza coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserire nel calendario regionale l'evento salvo che d'intesa con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte.

Articolo 8

(Pubblicazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione)

1. Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Comune, ricevute le istanze e le eventuali valutazioni dell'Ufficio competente – nonché sugli eventi proposti dalla stessa Amministrazione – elabora un elenco provvisorio delle fiere e delle sagre che inoltra all'organo di governo del Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone o, in subordine, alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione – per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni – nonché ai soggetti che hanno presentato le istanze esaminate, consentendo loro di accettare le modifiche richieste.
2. Le eventuali segnalazioni dei soggetti coinvolti e modifiche da parte degli organizzatori devono pervenire all'Ufficio competente in forma scritta entro il 20 Novembre. La mancata accettazione di eventuali

modifiche, entro tale data, da parte degli organizzatori comporta il respingimento delle relative istanze con provvedimento espresso e motivato.

3. Entro il 30 Novembre, l'Ufficio competente pubblica l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo, eventualmente modificando l'elenco provvisorio nei limiti di quanto formalmente suggerito dai membri della Commissione sopra citata.
4. Entro il 15 Dicembre l'Ufficio competente inserisce l'elenco di cui al comma 3, corredato delle necessarie informazioni di legge, sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, che procederà dunque con la pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.
5. Salvo che per le fiere inserite nel registro di cui all'Art. 5, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano – in quanto compatibili – anche per lo svolgimento delle fiere di cui all'art. 16 comma 2 lettera f) della Legge Regionale 6/2010.

Articolo 9

(Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre)

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, che informa a tal fine l'organo di governo del Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone o, in subordine, le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.
2. Le modifiche relative all'inserimento di nuove manifestazioni sono ammissibili anche con riguardo a eventi non previsti in sede di programmazione annuale, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.
3. Ogni richiesta di modifica da parte degli organizzatori deve in ogni caso essere inviata all'attenzione del Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione.
4. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già inseriti nel calendario annuale, i termini di cui ai commi precedenti possono essere derogati – con provvedimento motivato – in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Articolo 10

(Disposizioni per l'avvio delle attività)

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
2. In occasione delle sagre lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali o aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
3. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.

Articolo 11

(Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti,

nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.

4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
6. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Articolo 12

(Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico)

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Palchi, pedane, stand, tecnostrutture e simili, installati in occasione delle sagre, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n. 1086.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri o altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici e simili devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
11. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 04.04.2012.
12. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
13. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
14. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Articolo 13

(Vigilanza e sanzioni)

1. La Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento, erogando le sanzioni previste dall'art. 18-ter della LR 6/2010 e introitandone i proventi.

Articolo 14

(Norme finali e transitorie)

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate previo obbligatorio parere consultivo della Commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, se prevista, o in subordine delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
3. In fase di prima applicazione, il termine per il deposito delle istanze di cui all'art. 7 comma 3 è posticipato al 31 Ottobre e il termine per l'elaborazione del calendario provvisorio di cui all'art. 8 comma 1 è posticipato al 15 Novembre. Il termine per l'invio di eventuali segnalazioni da parte dei soggetti organizzatori delle sagre è posticipato al 30 Novembre.